

**AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO
DI RICICLAGGIO E/O DI FINANZIAMENTO
D
EL TERRORISMO**

**ARTT.15-16 D.LGS 231/2007
MODIFICATI ED INTEGRATI DAL
D.LGS 90/2017**

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- **Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*IV Direttiva Antiriciclaggio*)**
- **Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio e recante modifica al D.lgs. 231/2007 (entrata in vigore a partire dal 4 luglio 2017)**

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

**Capo IV ARTT.15-16 DLGS 231/2007
INTEGRATI E MODIFICATI DAL DLGS
90/2017**

ART. 15 Analisi e valutazione del rischio

ART. 16 Procedure di mitigazione del rischio

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 15. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

COMMA 1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli obblighi di cui al primo comma dell'art. 15 derivano dall'art.11 che introduce gli **ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE.**

Gli Organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal Decreto, da parte dei Professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli Organismi di Autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione ed aggiornamento di REGOLE TECNICHE, adottate in attuazione del D.Lgs.231/2007 così come integrato dal D.Lgs 90/2018.

TALI REGOLE TECNICHE che devono avere il PARERE PREVENTIVO DEL COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA (CSF).

Il CSF è stato costituito nel 2001 per contrastare il Terrorismo Internazionale e successivamente a seguito dell'emanazione del D.Lgs 231/2007 la sua competenza del CSF è stata estesa al contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 15. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

COMMA 2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. **I soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi dei servizi professionali (ad.es. collaboratori) e ai prodotti e i servizi offerti.**

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 15. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Quindi determinante per l'autovalutazione del rischio è l'analisi della :

- 1. CLIENTELA**
- 2. AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITA' DEL PROFESSIONISTA**
- 3. CANALI DISTRIBUTIVI DEI SERVIZI PROFESSIONALI**
- 4. PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI**

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 15. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

Per quanto riguarda la CLIENTELA il livello di rischiosità viene determinato con riferimento a:

- 1. NATURA GIURIDICA (DITTA INDIVIDUALE, SOCIETA', ECC)**
- 2. PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA (OPERAZIONI NORMALI , OPERAZIONE DI PARTICOLARE RILEVANZA, OPERAZIONI ANOMALE)**
- 3. COMPORTAMENTO DEL CLIENTE (NELLA NORMA, CLIENTE COLLABORATIVO E TRASPARENTE. FUORI DALLA NORMA CLIENTE RETICENTE, NON COLLABORATIVO)**
- 4. AREA GEOGRAFICA (ITALIA, UE, EXTRA UE, TERRITORI OFF SHORE)**

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 15. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

COMMA 3. Le autorità di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrilevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attività svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 15. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati

4. La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 16.

Procedure di mitigazione del rischio

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 16. Procedure di mitigazione del rischio

1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 16. Procedure di mitigazione del rischio

2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

- a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 16. Procedure di mitigazione del rischio

3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 16. Procedure di mitigazione del rischio

4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

COSA E' CAMBIATO ?

Cambia l'approccio metodologico per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il limite temporale è posto dall'entrata in vigore della IV Direttiva UE e con il suo recepimento nella legislazione italiana (D.Lgs 90/2017) in vigore dal 04 luglio 2017.

PRIMA

➤ **VALUTAZIONE DEL RISCHIO basata su un approccio di compliance** che comportava un rischio di non conformità con conseguenti sanzioni giudiziarie o amministrative

OGGI

➤ **VALUTAZIONE DEL RISCHIO basata su un approccio di risk management** che deriva da un obbligo normativo, in cui il *rischio di riciclaggio* è inteso come il rischio di coinvolgimento – anche inconsapevole - in attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Può dipendere da diversi fattori, quali ad esempio: la natura; la scala dimensionale; la differenziazione e la complessità dei settori di business; il volume e l'ammontare delle transazioni effettuate; la tipologia di clientela; etc

REGOLE TECNICHE CNDCEC

La procedura di autovalutazione del rischio è codificata nella REGOLA TECNICA 1 del CNDCEC ,che viene di seguito riportata:

“I professionisti obbligati effettuano la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (d’ora in avanti: fdt) connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.

SEGUE REGOLA TECNICA 1

“A tal fine i professionisti valutano il rischio inerente all’attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l’evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

L’autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile. La figura del responsabile antiriciclaggio - richiamata nel prosieguo - assiste il professionista al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

SEGUE REGOLA TECNICA 1

“

Per la valutazione del **RISCHIO INERENTE**, della **VULNERABILITA'** e del **RISCHIO RESIDUO**, la Regola Tecnica 1 indica che i professionisti possono utilizzare la seguente scala graduata:

RILEVANZA	VALORE DELL'INDICATORE DI INTENSITA'
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

SEGUE REGOLA TECNICA 1

Nella valutazione del **RISCHIO INERENTE** i valori sopra riportati devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

1. tipologia di clientela
2. area geografica di operatività
3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
4. servizi offerti

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.

SEGUE REGOLA TECNICA 1

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuali **VULNERABILITA'**, ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati. Il grado di vulnerabilità dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi ed é determinato dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno di essi :

1. formazione
2. organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
3. organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
4. organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

SEGUE REGOLA TECNICA 1 VULNERABILITA'

RILEVANZA	VALORE NUMERICO
NON SIGNIFICATIVA PER PRESIDI COMPLESSI E STRUTTURATI	1
POCO SIGNIFICATIVA PER PRESIDI ORDINARI	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA PER PRESIDI LACUNOSI	3
MOLTO SIGNIFICATIVA PER PRESIDI ASSENTI	4

SEGUE REGOLA TECNICA 1

RISCHIO RESIDUO

la determinazione del **RISCHIO RESIDUO** avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo, come si vede dalla tabella che segue:

SE

RISCHIO INERENTE (PONDERAZ IONE 40%)	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3,0	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non signific ativa	Poco signif icativ a	Abbast anza significa tiva	Molto significa tiva
		VULNERABILITA' (COEFFICIENTE PONDERAZIONE 40%)			

SEGUE REGOLA TECNICA 1

RISCHIO RESIDUO

In base alla casella di intersezione della tabella precedente si determina il valore rappresentativo del livello di rischio residuo

SEGUE REGOLA TECNICA 1

RISCHIO RESIDUO

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1-1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6-2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6-3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

SEGUE REGOLA TECNICA 1:MITIGAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le azioni necessarie per la gestione/mitigazione del medesimo.

Nell'ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio rileva altresì la formazione del personale con carattere di programmazione e permanenza

I professionisti effettuano l'autovalutazione del rischio con periodicità **TRIENNALE**, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno. La documentazione relativa all'autovalutazione deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a), d.lgs. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE